



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 28 maggio 2021

Testamento emesso revocato, riammesso con revoca tacita o espressa

La Giurisprudenza ha fissato regole precise e certe.

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712.**

Per ogni eventuale approfondimento si consulti la nostra **Guida sulle successioni** nella Sezione **DOSSIER**.

Come noto, con la **morte** si **estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti** (ossia i diritti personali) **ma non i diritti patrimoniali** che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama **diritto ereditario o successorio**.

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi**, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.

RICORDA

Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino **de cuius**. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "**is de cuius hereditate agitur**" che in sostanza significa "**colui della cui eredità si tratta**". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il **de cuius**.

La successione **si apre al momento della morte**, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (**articolo 456**). **E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere.**

Le disposizioni sulle **successioni testamentarie** impegnano gli articoli **da 587 a 712 del codice civile.**

Il testamento è un atto scritto, revocabile, con il quale una persona (**testatore**) dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse, guardando al tempo in cui non sarà più in vita (**articolo 587**). **E' l'espressione delle cosiddette ultime volontà del defunto.**

La legge permette di disporre con piena libertà dei propri beni per il periodo successivo alla morte, purché vengano rispettati i diritti che il codice civile assicura ai prossimi congiunti (**legittimari**).

Il documento deve avere necessariamente la forma scritta: le dichiarazioni orali, anche se fatte alla presenza di testimoni, sono prive di valore. Il testamento **è un atto formale e solenne** e, pertanto, non è ammesso il testamento orale.

Possiamo dire che **il testamento:**

1.	è un atto revocabile essendo possibile cambiarlo, riscriverlo e modificarlo fino all'ultimo momento di vita del testatore e per tutte le volte che si vuole;
2.	è un atto personale , deve cioè essere compiuto direttamente dal suo autore. E' nullo, ad esempio, il testamento fatto in nome e per conto di altra persona o quando si rinvia per la determinazione del contenuto a quello di altri testamenti o altri atti o documenti (testamento per relazione);
3.	è un atto esclusivo , cioè deve essere frutto di una sola persona. E' infatti vietato il testamento congiuntivo, cioè fatto da due o più persone (ad esempio, genitori che dettano nello stesso atto le loro ultime volontà a favore del figlio); è vietato anche il testamento reciproco, quando cioè due persone nello stesso atto dispongono l'uno a favore dell'altro (ad esempio, due fratelli che dispongono che il sopravvissuto succederà all'altro);
4.	è un atto unilaterale (non recettizio), poiché si basa sulle dichiarazioni di volontà di una sola persona e si perfeziona con la sola manifestazione di volontà del suo autore. Sono infatti vietati i patti successori (articolo 458), ossia quei patti con cui ci si impegna a lasciare l'eredità a qualcuno o a rinunciare all'eredità prima della sua apertura o infine con cui si dispone di un'eredità non ancora apertasi;
5.	è un atto di natura patrimoniale . Di solito il contenuto è economico, anche se il testamento può contenere disposizioni non aventi contenuto strettamente patrimoniale (articolo 587, comma 2), quale, ad esempio, il riconoscimento di figlio naturale, divieto di prelievo di organi, designazione luogo di

	sepoltura; sono disposizioni non patrimoniali anche i consigli, le raccomandazioni, i desideri del testatore: hanno valore esclusivamente morale, ma vanno rispettate scrupolosamente;
6.	è un atto formale , in quanto deve essere compiuto in una delle forme previste dalla legge (olografo, pubblico, segreto, speciale).

Veniamo al merito della **News**.

Gli artt. **da 679 a 687 c.c.** disciplinano l'istituto e le ipotesi di revocazione del testamento, come detto le manifestazioni di ultime volontà possono sempre essere liberamente revocate, ogni clausola che impedisce o limita tale capacità è viziata **da nullità**.

La **revocazione** può essere effettuata in maniera espressa, con un nuovo testamento o tramite un atto ricevuto da notaio, in presenza di due testimoni, nel quale il testatore dichiara di revocare, integralmente o parzialmente, la disposizione anteriore. La revoca espressa è dunque un **negozio personale a forma vincolata**.

La **revoca tacita**, invece, può risultare da atti o fatti, tassativamente indicati dalla legge, successivi alla stesura del testamento e incompatibili con le disposizioni ivi contenute. A norma dell'art. 683 c.c. la revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perché l'erede istituito o il legatario è premorto al testatore, oppure è incapace o indegno o, ancora, ha rinunciato all'eredità o al legato.

Secondo quanto previsto **dall'art. 684 c.c.**, il **testamento olografo** distrutto, lacerato o cancellato dal de cuius, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato.

La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata, ma solo con le forme stabilite dall'art. 680 c.c., cioè con un nuovo testamento o tramite un atto ricevuto da notaio, e che, in tal caso, rivivono le disposizioni revocate, quindi la revoca della revoca non può avvenire mediante fatti concludenti ma solo con la forma solenne dettata dall'art. 680.

Nel tempo la giurisprudenza ha esteso tale concetto, ammettendo che potesse manifestarsi anche con atti concludenti ma, se in forma tacita, occorre accertare se la volontà del testatore si manifestasse per far rivivere il primo testamento. Nello specifico la cancellazione, la distruzione o la lacerazione dell'atto di revoca consentirebbero di far rivivere le disposizioni testamentarie revocate.

Con la sentenza **n. 11472/2020**, la **Suprema Corte ha invece rivisitato, in senso maggiormente restrittivo**, il menzionato orientamento, e ha concluso che ai fini della revoca tacita della revoca espressa del testamento non è possibile fare ricorso alla fattispecie di cui all'art. 684 c.c., così escludendo che, una volta manifestata la volontà di revoca espressa, la successiva distruzione, lacerazione o cancellazione del documento che la contiene possa far rivivere le disposizioni testamentarie revocate.

Secondo il più recente orientamento, dunque, la cancellazione del nuovo testamento olografo comporta **unicamente l'annullamento delle disposizioni attributive eventualmente presenti, ma non l'eliminazione della revoca** del precedente testamento contenuta nel documento cancellato o distrutto.

Rimane invece consentita, anche secondo l'impostazione della sentenza in commento, la revoca tacita mediante redazione di un nuovo testamento contenente disposizioni contrastanti.

